

È stato comunque osservato lo spazio lasciato all'autonomia privata per la devoluzione dei beni, che si desume dall'aver riguardo in primo luogo allo statuto, nonché dalla norma che esclude la trasformazione quando il fatto è considerato nell'atto di fondazione come causa di estinzione o di devoluzione dei beni a terze persone (art. 28, c. 2, c. c.)<sup>209</sup>.

Si può osservare che la disciplina della devoluzione dei beni si applica anche alle fondazioni familiari, non essendo espressamente esclusa.

I beni dell'ente aventi una destinazione particolare, diversa dallo scopo dell'ente stesso, sono devoluti dall'autorità governativa a persone giuridiche aventi fini analoghi (art. 32 c. c.). Già al paragrafo 5 si è accennato a questa fattispecie che, secondo un orientamento dottrinale costituisce ipotesi di fondazione non riconosciuta.

#### 18. *La trasformazione eterogenea in società di capitali*

La riforma del diritto societario (d.lgs. 17.1.2003, n. 6) ha introdotto nel libro quinto del codice civile la trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500-octies): la fondazione (al pari di altri enti *non profit*) può essere trasformata in società di capitali con provvedimento dell'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31 in tema di devoluzione dei beni. La disposizione non si applica alle fondazioni bancarie (art. 223-octies delle norme di attuazione e transitorie). Parallelamente, è possibile la trasformazione da società di capitali a fondazione, con deliberazione dell'assemblea avente gli stessi effetti previsti dal codice con riferimento all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore (art. 2500-septies). Questa previsione costituisce quindi una nuova forma di costituzione della fondazione, che si aggiunge all'atto costitutivo descritto al paragrafo 4 e alla quale è applicabile la stessa disciplina – titolo II del libro primo e d.p.r. n. 361/2000 in tema di riconoscimento – (art. 2500, c. 2).

<sup>209</sup> A. A. Carrabba, cit. a nota 97, pp. 780-81.